

Premessa

Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. TUAENE 2 ED. 01/2019, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni MOD. MOD. ENERGI DIP ED. 10/2018;
- DIP aggiuntivo Danni MOD. ENERGI DIP+ ED. 01/2019.

Data di aggiornamento: 01/01/2019

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Glossario

Ai seguenti termini (Definizioni) TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Allagamento	accumulo e/o uno spargimento di acqua, non causati da inondazione e/o alluvione, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell'acqua alta.
Area disabitata:	l'ubicazione del rischio che rimanga disabitata o incustodita per più di 45 giorni consecutivi.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atto di sabotaggio:	atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Atto di terrorismo:	atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Capitale assicurato:	la somma indicata a tale titolo alle singole partite di polizza.
Comunicazioni:	per comunicazione a TUA si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia:	importo prestabilito a carico dell'Assicurato che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta da TUA in caso di sinistro.
Limite di indennizzo:	Inondazioni e alluvioni: fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Macchinario:	la somma massima dovuta da TUA a tale titolo.
- fotovoltaico:	l'impianto o il sistema fotovoltaico di produzione di energia elettrica, di potenza non superiore a 1.000Kwp mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica, avente superato tutte le verifiche imposte dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici Spa) riportate nell'allegato 1 del D.M. del 16.02.07 e pubblicato sulla G.U. nr. 45/2007 ed eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni (in caso contrario l'assicurazione è da considerarsi priva di ogni effetto). Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporti, staffe e altri componenti minori.
- solare termico:	sistema in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per i servizi o il riscaldamento degli ambienti. Il sistema si compone di collettori solari, che prendono l'energia solare e la trasformano in calore, attraversati da un fluido termovettore incanalato in un circuito solare che lo porterà ad un accumulatore avente la funzione di immagazzinare energia termica. Per entrambe le tipologie di macchinario, sono esclusi i seguenti enti/beni: <ul style="list-style-type: none"> - apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata; - macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; - cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; - linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto; - pannelli "stand alone" (esempio quelli utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali e/o illuminazione); - il valore del terreno.

Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente a TUA.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rischio civile/agricolo:	si ha rischio civile in occasione di macchinario al servizio di fabbricato adibito a civili abitazioni ed uffici, senza coesistenza di rischi industriali o comunque con la coesistenza di rischi commerciali non superiori al 25% del totale o rischio agricolo per fabbricato adibito ad esercizio di attività agricola.
Rischio industriale/commerciale:	si ha rischio industriale in occasione di macchinario al servizio di fabbricato adibito a produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo; commercio in caso di distribuzione senza attività industriale come sopra descritta.
Scoperto:	importo del danno, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.
Seconda Casa:	l'abitazione adibita a dimora non abituale dell'assicurato o di terzi, ove è ubicato il macchinario assicurato indicato in polizza.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Terremoto:	il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TUA:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3 – Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.

Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il

nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.

- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 – Proroga, disdetta e variazione del premio

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 206/2005, o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 12 – Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto. Qualora il contraente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 206/2005, foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 14 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Danni diretti

Cosa è garantito

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

Con la presente polizza viene assicurato il macchinario, anche se di proprietà di terzi, (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete elettrica, e pronto per l'uso cui è destinato), ubicato nella o nelle località indicate in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, salvo quanto espressamente escluso.

Ciò premesso, TUA, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti, **anche consequenziali**, causati al bene assicurato da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Inoltre, TUA, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì **sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile con il massimo di euro 50.000**, le spese necessariamente e complessivamente sostenute per:

- 1) demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del bene assicurato del sinistro;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.

Per le spese di cui ai sopra indicati punti 1) e 2) non è operante il disposto di cui all'Art. C.13.

La validità della copertura è soggetta al fatto che non siano stati impiegati macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati come dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.

Art. A.2 - Parificazione a danni materiali diretti

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Autorità nonché quelli non volutamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio o altro danno.

Art. A.3 - Rimborso onorari dei periti - auditors - consulenti

TUA rimborserà le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità con quanto disposto dalle condizioni generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è estesa agli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta da TUA.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali. **Dalla garanzia sono escluse le spese sostenute per la presentazione di reclami per il recupero degli onorari. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo di 15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo.**

Cosa è escluso

Art. A.4 - Esclusioni

TUA non è obbligata in alcun caso per:

a) **i danni verificatisi in occasione di:**

- a.1 **atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;**
- a.2 **esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- a.3 **eruzioni vulcaniche ed allagamenti;**
- a.4 **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; variazioni della falda freatica;**
- a.5 **mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;**
- a.6 **trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;**

- a meno che l'Assicurato provi l'assenza di correlazione tra detti eventi ed il sinistro ;
- b) i danni causati da o dovuti a:
- b.1 frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 - b.2 crollo e collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti, sia del pannello del macchinario che dell'immobile sul quale siano eventualmente installati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - b.3 montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
 - b.4 deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
 - b.5 inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - b.6 guasti meccanici, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - b.7 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
 - b.8 nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, TUA indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
 - b.9 dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
 - b.10 errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
 - b.11 ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
 - b.12 perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; fatto salvo quanto disposto dalla sezione "Danni indiretti", qualora sottoscritta;
 - b.13 difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - b.14 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - b.15 urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
 - b.16 inquinamento e/o contaminazione ambientale dell' acqua, dell'aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
 - b.17 maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
 - b.18 di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - b.19 difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese.
- c) i costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno.

Delimitazioni ed estensioni di garanzia

Ferme le esclusioni di cui al precedente Articolo A.4, sono rese sempre operanti anche le seguenti garanzie:

Art. A.5 –
Occupazione delle
proprietà

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, TUA non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. A.6 – Terremoto

Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. A.7 –
Inondazioni e
alluvioni

TUA risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da inondazioni e alluvioni solo quando tali danni sono causati dalla fuoriuscita dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali.

Art. A.8 –
Sovraccarico da
neve

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve TUA non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e

Art. A.9 – Fenomeni elettrici ed elettronici

sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

Relativamente ai danni di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici/elettronici, indennizzabili a termini di polizza, s'intendono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;**
- **aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
- **danni a disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.**

Relativamente alle "Apparecchiature elettroniche" installate sull'impianto, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Art. A.10 - Danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio

Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio è requisito essenziale che gli impianti siano protetti da apposita recinzione nel caso di impianti installati a terra. Nei casi in cui tali requisiti non siano soddisfatti, il minimo dello scoperto si intende elevato a 2.500 euro, fermo il relativo importo percentuale.

Art. A.11 - Furto

Relativamente ai danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di **furto** è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- le **installazioni sui tetti** siano poste su edifici in uso e non abbandonati, in linea verticale non inferiore a 4 mt. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale; diversamente devono disporre dei requisiti previsti per le installazioni a terra;
- le **installazioni a terra** siano provviste di almeno uno dei seguenti sistemi a protezione dei pannelli:
 - bulloni destinati all'ancoraggio ai sostegni tutti saldati o con testa spezzata;
 - vincolaggio ai supporti mediante incollatura;
 - dotazione di chip interno che consenta il riconoscimento dell'inverter;
 - sistema di antifurto di localizzazione GPS;
 oltre che essere poste in area, che sia in alternativa tra loro:
 - sottoposta a videosorveglianza continuativa;
 - recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei sistemi di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci esclusivamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture

Il mancato rispetto dei mezzi di protezione sopra indicati comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Sono esclusi i danni agevolati da:

- **persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
- **incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;**
- **da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti.**

Ferme le esclusioni di cui al precedente Articolo A.4, è resa operante la seguente garanzia qualora riportata in polizza:

Art. A.12 - Guasti al macchinario

Qualora riportata in polizza la garanzia in oggetto ed il relativo premio, a parziale deroga dell'Art. A.4 lettera b.6, l'assicurazione danni diretti è estesa ai guasti accidentali, al macchinario collaudato e pronto all'uso cui è destinato. Per macchinari di valore singolo superiore a 150.000 euro, la garanzia è operante a condizione che l'impianto sia regolarmente mantenuto in base a valido ed adeguato contratto di manutenzione programmata, da effettuare con frequenza almeno annuale.

Sono esclusi i danni causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per

l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:

- ***controlli di funzionalità;***
- ***manutenzione preventiva;***
- ***eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;***
- ***aggiornamento tecnologico dell'impianto;***
- ***danni a disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.***

Per i danni in serie, intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto dovuto a vizio di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto o di calcolo, errori di montaggio, anche se verificatisi in anni diversi, a parziale deroga dell'Art. C.6 verranno indennizzati con un limite di indennizzo del 15% per il primo sinistro, del 10% per il secondo, del 6% per il terzo, del 3% per il quarto, non essendo invece indennizzabili quelli successivi.

Danni indiretti

Cosa è garantito

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

In deroga all'Art. A.4 lettera b.12 delle esclusioni previste per la sezione "Danni diretti", TUA, in corrispettivo del versamento del premio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le perdite derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della sezione "Danni diretti", nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, **sempre che:**

- ***tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione "Danni diretti", ancorché non liquidato in quanto in franchigia;***
- ***il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;***
- ***per macchinari di valore singolo superiore a 150.000 euro, sia attivo un contratto di manutenzione programmata, da effettuare con frequenza almeno annuale;***

fatte salve le eccezioni di cui al successivo Art. B.4.

Art. B.2 - Periodo di indennizzo

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 90 giorni, ridotto a 45 giorni in caso di interruzione indennizzabile a termini dell'Art. A.11. L'indennizzo sarà **calcolato al netto dei giorni di franchigia riportati alla lettera j) dell'Art. C.4;** la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.

Art. B.3 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante; nel caso in cui non siano disponibili tali dati si farà riferimento alla produzione attesa dall'impianto in relazione alla propria potenza di targa, alla stagionalità, alla propria vetustà e alle sue caratteristiche;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c.1 il prezzo di vendita al kWh dell'energia ceduta alla rete elettrica di distribuzione ad un prezzo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas;
 - c.2 il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;

l'indennizzo complessivo sarà pari al mancato o ridotto introito calcolato moltiplicando i quantitativi di energia elettrica non prodotta (come da registrazione da parte dei misuratori di energia) durante il periodo di tempo richiesto per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto (compreso, comunque, nell'ambito del periodo di indennizzo) per il valore risultante dalla somma dei punti c.1 e c.2 al netto della franchigia prevista contrattualmente.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno

essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte di TUA fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione a TUA dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Si conviene infine, fermo quanto previsto dall'Art. C.15, che l'indennizzo giornaliero (importo complessivo dell'indennizzo diviso il numero dei giorni di interruzione o riduzione dell'attività al netto della franchigia) non potrà superare l'importo indicato in polizza.

Cosa è escluso

Art. B.4 – Esclusioni

TUA non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione "Danni diretti" della presente polizza causato da:

- sciopero, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, qualora non risulti in polizza sottoscritta la relativa garanzia e riportato il relativo premio.

TUA non risponde inoltre di:

- riduzione dei livelli di produzione inferiori al 5%, calcolata secondo quanto indicati all'Art. B.3 ai punti a) e b);
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

TUA non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- furti, rapine portavalori e simili reati contro il patrimonio assicurati con la sezione "Danni diretti";
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- furti e rapine delle cose assicurate con la sezione "Danni diretti".

In caso di sinistro - Sezioni Danni diretti e Danni indiretti

Art. C.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.;*
- b) *relativamente al danno indiretto, eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;*
- c) *dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e*

possibilità.

L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- 1) relativamente al danno materiale e diretto
 - a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta dell'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA;
 - b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
 - d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- 2) relativamente al danno indiretto
 - a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
 - b) fornire a sue spese a TUA entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che TUA potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
 - c) tenere a disposizione tanto di TUA quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese a TUA stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da TUA e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
 - d) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di redigere tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite, sia in corso di lavorazione.

Art. C.2 -
Esagerazione
dolosa del danno

Il Contraente, o l'Assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, può risultare soggetto alle ipotesi di reato di truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.

Art. C.3 - Valore a
nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

A parziale deroga dell'Art. C.12, le Parti convergono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti degli Artt. C.13 delle presenti condizioni e 1907 cod. civ., il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. C.12.

5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per TUA, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. C.4 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Resta convenuto ai fini dell'operatività della presente polizza che TUA non è tenuta all'indennizzo di somme superiori per sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, salvo ove diversamente indicato, ai seguenti limiti e sottolimiti operanti separatamente sulle singole somme assicurate delle sezioni danni diretti:

- a) **100% delle somme assicurate per qualsiasi evento, ridotto a:**
- b) **80% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie:**
 - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio;
 - eventi atmosferici (esclusa grandine);
- c) **50% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie:**
 - grandine;
 - fenomeno elettrico / elettronico;
 - gelo;
 - sovraccarico neve;
 - furto e rapina;
 - inondazioni, alluvioni;
 - terremoto.
- d) **30% per i guasti al macchinario, qualora sottoscritta la relativa garanzia.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà poi effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di:

- f) **uno scoperto del 20% con il minimo di 1.000 euro per qualsiasi evento diverso da quelli seguenti;**
- g) **uno scoperto del 20% del danno con il minimo di 1.000 euro per ciascuna delle seguenti garanzie:**
 - eventi atmosferici, compresa grandine;
 - sovraccarico neve;
 - gelo;
 - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio;
 - furto / rapina; relativamente agli impianti a terra lo scoperto si intende modificato nella misura del 20% con il minimo di 2.000;
- h) **scoperto da determinarsi sulla base della zona territoriale indicata in polizza:**

Zona inondazioni, alluvioni	Zona terremoto	Scoperto
1	4	20%
2	3	20%
3	1-2	20%

con il minimo del 2% della somma assicurata ed in ogni caso non inferiore a 5.000 euro per:

- inondazioni, alluvioni;
 - terremoto;
- i) **nessuna franchigia o scoperto per ciascuna delle seguenti garanzie:**
 - spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
 - onorari periti, auditori, consulenti;
 - oneri di urbanizzazione;
- j) **3 giorni relativamente alla garanzia "Danni indiretti", maggiorato a 7 giorni per ciascuna delle seguenti cause (esclusivamente qualora assicurate per i danni diretti):**
 - inondazioni, alluvioni;
 - sovraccarico neve;
 - terremoto;
- k) **qualora in polizza risulti riportata nel campo "franchigia" la dicitura "5.000", si intende che tutte le franchigie e i minimi degli scoperti, riportati a tutte le lettere che precedono (ad eccezione di quella di cui alla precedente lettera h), si intendono elevati a 5.000 euro.**

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

Art. C.5 - Procedura per la valutazione del danno

Ferma ogni eccezione in ordine all'operatività della garanzia, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un

collegio di due Periti nominati uno da TUA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. C.6 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio e non comunicate nella forma prevista all'Art. 3, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. C.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. C.3;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. C.5 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) non possono formare oggetto di contestazione ad opera delle Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.7 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di TUA, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece TUA ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a TUA le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di TUA di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. C.8 - Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000.**

L'obbligazione di TUA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 100.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. C.9 - Dolo e colpa grave

A parziale deroga dell'Art. A.4 lettera b.9 TUA risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

Art. C.10 - Rinuncia al diritto di surroga

TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle

(non operante per furto)	quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. C.11 - Buona Fede	<p>La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.</p> <p>TUA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</p>
Art. C.12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	<p>Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; <p>Ove la determinazione del danno così effettuata superasse eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.</p> <p>L'ammontare del danno si determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario; - le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e gli eventuali oneri di urbanizzazione devono essere tenuti separati dalle stime di cui sopra in quanto per gli stessi non é operante il disposto del successivo Art. C.13.
Art. C.13 - Assicurazione parziale	<p>Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, TUA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall'Art. C.15.</p> <p>Si conviene però tra le Parti che, per qualsiasi importo accertato, ogni danno liquidabile viene indennizzato da TUA a primo rischio assoluto fino ad un importo pari al 10% del valore intero indicato in polizza, con un massimo di 5.000 euro.</p>
Art. C.14 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	<p>Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da TUA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.</p> <p>L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>
Art. C.15 - Limite massimo dell'indennizzo	<p>Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod.civ. a nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Per i danni indiretti la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.</p>
Art. C.16 - Pagamento dell'indennizzo	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, TUA deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria relativamente alla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo laddove l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.</p>
Art. C.17 - Riduzione somme assicurate in caso di sinistro	<p>In caso di sinistro di cui alla garanzia "Furto" (Art. A.11), le relative somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.</p> <p>Quanto precede vale anche per le somme assicurate ed i limiti di indennizzo della polizza sostituita, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo previsto dalla polizza sostituita.</p> <p>Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 11, avrà luogo il rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.</p>

Responsabilità civile proprietà

Premessa

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:

- il massimale riportato in polizza rappresenta in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, **pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;**
- **qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Cosa è garantito

Art. D.1 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del macchinario assicurato, anche se locato a terzi.

L'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri proprietari. **In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza.**

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:

- a) da spargimento d'acqua o di liquidi conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- b) all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del macchinario assicurato.

In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 494/96 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 cod. pen. Sono in ogni caso esclusi lavori di cui all'articolo 3 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione):

- c) da incendio, implosione, esplosione e scoppio del macchinario assicurato **nel limite del 33% del massimale assicurato con il massimo di 250.000 euro;**
- d) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, **nel limite del 10% del massimale assicurato;**
- e) da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del macchinario assicurato, **nel limite del 10% del massimale assicurato e purché denunciata entro e non oltre la scadenza di polizza.**

La garanzia opera con una franchigia di 500 euro, elevata a 1.500 per i rischi agricoli, industriali e commerciali, salvo che per la prestazione di cui alla lettera d) ed e) la garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro.

Cosa è escluso

Art. D.2 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini delle presenti condizioni di assicurazione:

- 1) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- 2) **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'assicurato, quando non sia una persona fisica, e le persone che si trovino con i medesimi nei rapporti di cui al punto 1);**
- 3) **le società o Enti che, rispetto all'assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).**
- 4) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività di manutenzione del macchinario assicurato.**

Art. D.3 - Esclusioni

Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dall'Art. D.1, sono esclusi i danni:

- 1) **da furto;**
- 2) **da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- 3) **da inquinamento e contaminazione in genere;**
- 4) **da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;**

- 6) *alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;*
- 7) *a condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;*
- 8) *a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;*
- 9) *da umidità, stilibicio, ed in genere da insalubrità dei fabbricati;*
- 10) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 11) *da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;*
- 12) *da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;*
- 13) *da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 14) *da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivategli dalla legge;*
- 15) *derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;*
- 16) *verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;*
- 17) *non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.*

In caso di sinistro ("il paragrafo è già inserito nella sezione Responsabilità civile proprietà")

Art. D.4 – Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro per scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. D.5 – Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario notificatogli entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. D.6 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

*Relativamente alla garanzia "Responsabilità civile proprietà", il valore risultante in polizza quale valore intero macchinario deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. **Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro, nei limiti del massimale indicato in polizza.***

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco